



diritto religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

Diritto canonico

A. Bettetini, G. Lo Castro

Diritti confessionali

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico

G.B. Varnier

Diritto vaticano

V. Marano

Sociologia delle religioni e teologia

M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefanì

Giurisprudenza e legislazione civile

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione costituzionale

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

e comunitaria

S. Testa Bappenheim

Giurisprudenza e legislazione internazionale

V. Maiello

Giurisprudenza e legislazione penale

A. Guarino, F. Vecchi

Giurisprudenza e legislazione tributaria

Parte III

SETTORI

Letture, recensioni, schede,

RESPONSABILI

segnalazioni bibliografiche

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, □ 75,00
per l'estero, □ 120,00
un fascicolo costa □ 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– bonifico bancario Iban IT88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteri per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

LUDOVICA DECIMO, *Templa Moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, pp. 308.

La lettura delle fonti e degli studi concernenti la disciplina giuridica degli edifici di culto evidenzia la complessità del bilanciamento tra il diritto a uno spazio di preghiera e il governo del territorio nella società pluralista contemporanea.

Il luogo di culto costituisce il presupposto indefettibile per il pieno esercizio del diritto di libertà religiosa nella sua declinazione sia individuale sia collettiva. Questa imprescindibile interrelazione è avvalorata nella giurisprudenza sovranazionale della *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*. Secondo i giudici europei, sebbene la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* non garantisca il diritto alla concessione di un luogo di culto da parte delle autorità, le restrizioni all'istituzione del medesimo possono, di fatto, costituire un'interferenza con il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantito dall'articolo 9 CEDU. Principio generale che è richiamato nelle più recenti sentenze della *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* del 10 novembre 2020 (ric. n. 5301/11 – *Testimoni di Geova v. Bulgaria*) e del 17 settembre 2019 (ric. n. 36267/19 – *Aikaterini-Veatriki Pantelidou v. Grecia*). Queste decisioni, seppur non indicate dall'A.

nella disamina sviluppata a riguardo, risultano di particolare interesse in una prospettiva di bilanciamento tra libertà di culto e governo del territorio. I giudici europei rimarcano l'ampio margine di discrezionalità degli Stati membri nella scelta e nell'attuazione delle politiche di regolamentazione urbanistica nel rispetto, tuttavia, dell'esercizio del diritto di libertà religiosa.

La riflessione sull'effettiva tutela del "diritto al luogo di culto" nel sistema giuridico italiano, tuttavia, non può non tenere conto delle dinamiche attuali di gestione urbanistica e edilizia dello spazio pubblico, connotate da un significativo accentuarsi del "regionalismo differenziato". La maggiore autonomia legislativa e amministrativa rivendicata da alcune realtà regionali sembra generare di-fatti soluzioni difformi nella garanzia delle condizioni che favoriscono la disposizione di un luogo idoneo per l'esercizio delle attività cultuali.

In particolare, con riguardo alle confessioni religiose prive di intesa – alle quali la trattazione dedica uno specifico ambito d'indagine – è possibile constatare gli effetti principali del progressivo consolidarsi del processo di autonomia differenziata nell'indicazione dei piani urbanistici. Lo studio rileva come la sovente applicazione delle sole leggi regionali, accentuata appunto dall'assenza di una legge quadro in materia, sembri seguire una logica quantitativa e istituzionalista che può comportare

per le confessioni religiose prive di intesa un trattamento giuridico differente rispetto a quello previsto per le religioni “con intesa” nelle ipotesi di apertura di un edificio di culto. Alcune leggi regionali sono state così sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale. È l’occasione per il Giudice di legittimità – per come emerge dalle pronunce che lo studio prende dettagliatamente in esame – di fissare i connotati del riparto di competenze Stato-Regioni in materia di edilizia di culto e ravvisarne la principale *ratio* nell’esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato e armonico nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico, compresi i servizi religiosi.

Lo studio si sofferma, quindi, nell’analisi degli effetti originati dal sistema di norme vigenti sul piano dell’eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi e di operare attraverso propri spazi. Alla tutela consolidata delle esigenze di culto della Chiesa cattolica e delle religioni “con intesa” sembra contrapporsi, di fatto, l’incertezza delle garanzie riguardanti la categoria degli edifici destinati al culto delle altre confessioni religiose prive di intesa. Riguardo a queste ultime, peraltro, l’A. mette in evidenza la mancata previsione di un vincolo di destinazione d’uso dell’edificio religioso, da ritenersi «una delle più importanti forme di tutela della libertà di culto, in quanto impedisce che ad una comunità di fedeli sia sottratto lo strumento (l’edificio) principale per l’esercizio delle

attività cultuali» (p. 241).

La *vacatio legis* e gli effetti che da essa conseguono sulla tutela della finalità religiosa e sociale di un immobile sembrano suggerire la ricerca di soluzioni giuridiche che siano comunque in grado di assicurare l’eguale esercizio del culto da parte delle comunità religiose che convivono nella società contemporanea. In linea con autorevole dottrina, l’A. individua nella regolamentazione degli interessi religiosi attraverso l’utilizzo dello strumento negoziale privatistico una possibile forma di tutela dei luoghi di culto. La duttilità dello schema negoziale di diritto privato consentirebbe di definire – come affermato – «un regime giuridico *sui generis*, che, per un verso, risponda alle esigenze delle singole comunità di fedeli e, per l’altro, consenta l’effettivo esercizio e la promozione di una delle facoltà previste dall’art. 19 della Costituzione» (p. 242).

Seguendo questa impostazione, la trattazione analizza alcuni istituti di diritto privato che, per le loro specifiche connotazioni, possono essere straordinari veicoli di traduzione dei principi costituzionali: il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., il contratto di affidamento fiduciario e il *trust*. Nel prosieguo della ricerca sono indicati i casi concreti in cui l’A. reputa opportuno il ricorso a questi istituti. Nello specifico, ad esempio, il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* (o il *trust*) potrebbe trovare applicazione nell’ipotesi

in cui un ente ecclesiastico cattolico volesse destinare un immobile di cui è titolare alle attività cultuali di un'altra religione, o anche per garantire la destinazione non indecorosa delle chiese dismesse.

La centralità del negozio giuridico privato è evidenziata inoltre in chiave interculturale riguardo alla fattispecie della condivisione tra religioni diverse dello stesso luogo di culto (cd. *church-sharing*). Il fenomeno è analizzato sia riguardo all'ipotesi della pianificazione di un edificio di culto che sia dall'inizio condiviso tra diverse fedi religiose; sia rispetto al caso del luogo di culto la cui destinazione alla condivisione dello spazio comune tra più religioni intervenga in un momento successivo alla sua progettazione originaria. In entrambe le circostanze, il negozio giuridico privato può consentire una più agevole definizione delle modalità con cui dare attuazione al programma di uso comune dell'immobile e delle competenze concernenti l'amministrazione dell'edificio.

L'autoregolamentazione degli interessi religiosi, attraverso il ricorso al negozio giuridico privato, può acquisire, dunque, una considerevole rilevanza nella ricerca di un bilanciamento tra il diritto al luogo di culto e il potere pubblico di pianificazione urbanistica.

La convivenza di diverse fedi religiose ha innestato complesse dinamiche nella condivisione dello spazio comune. Da questo punto di vista, il

volume può ritenersi un interessante studio della tematica, soprattutto per la ricerca di soluzioni alternative che possano concorrere alla tutela giuridica del diritto al luogo di culto in una società effettivamente pluralista e inclusiva.

Caterina Gagliardi